

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 28/C N. 29/C (2002-2003)

Riunioni del

3 marzo 2003
7 marzo 2003

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 28/C - RIUNIONE DEL 3 MARZO 2003

1 - APPELLO DELL'A.C. MASLIANICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MASLIANICO/BASE DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 15 del 17.10.2002)

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lombardia, in merito alla gara Maslianico/Base del 22.9.2002, infliggeva alla A.C. Maslianico la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, risultando dagli atti del direttore di gara che, al quarto minuto del secondo tempo, la società Maslianico aveva sostituito il calciatore contraddistinto con il n. 9, Giuliano Ugo classe 1982, con altro calciatore nato nel 1978, per cui da tale minuto sul terreno di gioco la società risultava avere un solo atleta nato dal 1.1.1982 anziché due, come previsto dalla vigente normativa.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia confermava la delibera assunta dal Giudice Sportivo rigettando il reclamo proposto dalla società Maslianico che, a sostegno della propria tesi, e cioè il calciatore sostituito in realtà era stato Franceschi Marco nato il 28.7.1983 e non Longoni Mauro classe 1978, aveva allegato una dichiarazione del giornalista presente allo stadio il giorno della gara.

Proponeva reclamo a questa Commissione d'Appello Federale la società Maslianico, sostenendo che il direttore di gara era incorso in un errore materiale nel redigere il proprio referto, avendo erroneamente trascritto, come calciatore subentrante al n. 9, quello contraddistinto con il n. 16 Longoni Mauro classe 1978 e non il n. 17 Franceschi Marco classe 1983, come realmente accaduto.

Chiedeva pertanto che venisse ripristinato il risultato ottenuto sul campo.

L'appello è fondato e va accolto.

La C.A.F. richiedeva all'Ufficio Indagini accertamenti inerenti la sostituzione del calciatore n. 9 della società Maslianico in merito alla gara in oggetto.

La relazione dell'Ufficio Indagini evidenziava come, interpellato l'arbitro dell'incontro, questi avesse dichiarato che a causa di un errore di trascrizione aveva indicato che il Maslianico aveva sostituito il n. 9 Giuliano Ugo classe 1982 con il n. 16 Longoni Mauro classe 1978 e non il n. 17 Franceschi Marco classe 1983, come realmente accaduto.

Concludeva sottolineando come la gara fosse stata regolarmente disputata e vinta dalla società Maslianico nei confronti della società Base.

Ad ulteriore riprova, anche la società Base spediva alla F.I.G.C. dichiarazione con la quale riconosceva la legittimità dell'operato del Maslianico.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Maslianico di Maslianico (Como), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 3-0 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE "GIOVANISSIMI" PRO INTER BARI/BITONTO DEL 29.9.2002 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2002)

Con reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado insediato presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, l'odierna reclamante lamentava che in occasione della gara del 29 settembre 2002 U.S. Pro Inter

Bari/Pol. Bitonto, terminata con il punteggio di 5-0 in favore della prima e valida per il Campionato Giovanissimi Regionali Girone C, la controparte aveva schierato, durante il secondo tempo, i calciatori Iozzia e Militano, i quali sarebbero stati in posizione irregolare, in quanto entrambi tesserati presso altre Società (il primo presso la Virtus Bari, il secondo presso la CAS Apulia Bari).

Pertanto, in virtù di quanto sopra descritto, la Pol. Bitonto chiedeva, in applicazione dell'art. 12 C.G.S., l'assegnazione della vittoria della gara a tavolino per 2-0.

Con l'impugnata decisione, l'adito Giudice Sportivo di 2° Grado, esaminati gli atti ufficiali e rilevato, in maniera dettagliata, che la posizione dei giovani calciatori chiamati in causa si appalesava del tutto regolare, rigettava il reclamo come innanzi proposto, con addebito della relativa tassa.

Per quanto riguarda il calciatore Iozzia, la posizione regolare poteva chiaramente evincersi dalla lettura del C.U. n. 7 del 28 agosto 2002 (annullamento di tesseramento biennale disposto dalla Commissione Premi di Preparazione), mentre la posizione regolare del calciatore Militano derivava dall'applicazione delle norme regolamentari federali sullo svincolo automatico per inattività della società di appartenenza (cfr. in particolare gli artt. 106 e 110, commi 6 e 7, delle N.O.I.F.), nella specie l'Apulia di Bari, a cui supporto giungeva la conferma da parte dei Comitati competenti.

Con il reclamo in trattazione l'intestata ricorrente insiste circa la posizione irregolare del solo Militano, facendo forza proprio sull'art. 110, comma 6, N.O.I.F., che prevede la non applicazione della norma sullo svincolo per inattività della società ove la società stessa abbia titolo per partecipare ad altri Campionati, come sarebbe nel caso che interessa.

In ogni caso, ai sensi del comma successivo, i Comitati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono tenuti a dare atto, con pubblicazione in propri comunicati ufficiali, dello svincolo dei calciatori giovani, e questo nella specie non sarebbe avvenuto.

Per quanto afferisce a quest'ultimo punto, giova fin da subito evidenziare che la richiamata forma di pubblicità, in ogni caso mera fattispecie di pubblicità-notizia (a fronte di uno svincolo che per stessa ammissione esplicita delle norme organizzative opera automaticamente e quindi "ex lege"), viene solitamente attuata in inizio alla stagione successiva; pertanto il menzionato profilo di doglianza non è in grado di scalfire le emergenze in punto di fatto circa la completa inattività dell'Apulia per la stagione sportiva 2002/2003, relativamente a qualsiasi ordine e tipo di campionati, visto anche il superamento del limite di punteggio nella classifica disciplina.

Non vengono quindi contestate efficacemente le asserzioni controdeduttive di controparte (Pro Inter).

Ad ogni modo, questa Commissione d'Appello, a schiarimento di ogni residuo dubbio ha ritenuto in una precedente riunione, come da Comunicato Ufficiale n. 15/C del 26 novembre 2002, di rimettere gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di merito in ordine alla posizione dei calciatori Iozzia e Militano.

Orbene, la Commissione Tesseramenti si è formalmente espressa in data 6 febbraio 2003, con decisione immediatamente esecutiva, nel senso della regolarità della posizione di tesseramento dei predetti calciatori in favore della Pro Inter.

Resta ovviamente impregiudicata, una volta che saranno rese disponibili le relative motivazioni integrali, la possibilità di appellare presso la scrivente Commissione la suddetta decisione, che però al momento è pienamente esecutiva.

Alla stregua, quindi, delle considerazioni che precedono, anche in punto di fatto, il reclamo in trattazione non può sfuggire alla reiezione. Ne consegue, altresì, l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Bitonto di Bitonto (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA U.S. SAN NICOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AGROPOLI/BRAD SAN NICOLA CALCIO DEL 2.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 52 del 2.1.2003)

L'U.S. San Nicola Calcio ha inoltrato preannuncio di reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 52 del 2 gennaio 2003, relativa alla gara Agropoli Brad/San Nicola Calcio del 2.11.2002, ma non ha provveduto alla successiva presentazione dei motivi.

Ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S. il reclamo stesso è inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., l'appello come sopra proposto della U.S. San Nicola Calcio di San Nicola di Centola (Salerno), per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio del reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DEL G.S. URSUS TRANI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARPI FOGGIA/URSUS TRANI DELL'1.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 2.1.2003)

Il Giudice Sportivo, emergendo dagli atti ufficiali che la società Arpi Foggia, nella gara Arpi Foggia/Ursus Trani dell'1.12.2002, dal ventiduesimo del secondo tempo non aveva utilizzato almeno due calciatori nati dopo l'1.1.1983 ed uno nato dopo l'1.1.1984 (con ciò contravvenendo al Comunicato Ufficiale n. 4 pubblicato l'1 agosto 2002 dal Comitato Regionale Puglia, comminava alla società Arpi Foggia la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-2 in favore della società Ursus Trani (delibera 5.12.2002 n. 20).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia prendeva atto del supplemento di rapporto del direttore di gara, il quale precisava che al ventiduesimo del secondo tempo la società Arpi Foggia aveva sostituito il n. 4 della propria formazione, Carpentieri Luigi, e non il n. 9 Lannunziata Mario, calciatore nato il 20.10.1983.

Tale errore, sottolineava il direttore di gara, era stato da lui commesso nel redigere il referto arbitrale, data la poca leggibilità del taccuino, bagnato dalla pioggia e reso quasi illeggibile.

Risultando quindi che la società Arpi Foggia aveva utilizzato per tutta la gara calciatori appartenenti alle fasce di età previste dal Comunicato Ufficiale n. 4 del Comitato Regionale Puglia dell'1.8.2002, la Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo proposto dalla Polisportiva Arpi Foggia, annullando la decisione del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato di 4 a 0 a favore della Polisportiva Arpi Foggia conseguito sul terreno di gioco.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Ursus Trani sostenendo che l'arbitro non apportò alcuna variazione al proprio referto arbitrale, nonostante la richiesta della Arpi Foggia, perché certo di ciò che era avvenuto nel campo: e precisamente che il calciatore sostituito era stato il n. 9, calciatore juniores, e non il calciatore n. 4.

Chiedeva pertanto la riforma del provvedimento della Commissione Disciplinare e la conferma della sanzione sportiva della perdita della gara inflitta all'Arpi Foggia inflitta dal Giudice Sportivo.

Il reclamo è infondato e va pertanto respinto.

L'art. 31 lettera a) C.G.S. recita: "I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del IV ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".

Nella specie, il direttore della gara in esame, nel proprio supplemento di rapporto fornito alla Commissione Disciplinare, ha precisato come erroneamente ebbe a riportare sui documenti ufficiali che il calciatore sostituito dalla società Arpi Foggia fosse Lannunziata Mario, calciatore juniores, mentre in realtà era stato sostituito il calciatore n. 4 Carpentieri

Luigi; sottolineava poi come proprio il calciatore Lannunziata Mario fosse colui il quale aveva realizzato la quarta rete dell'Arpi Foggia esattamente al quarantesimo del secondo tempo, e quindi dopo che vi era stata la sostituzione al ventiduesimo del secondo tempo.

Risulta pertanto che la gara è stata regolarmente disputata e vinta dalla Arpi Foggia con il punteggio di 4-0.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Ursus Trani di Trani (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.S. C.E.S.A.C. BENEVENTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE FEMMINILE AMALFI/C.E.S.A.C. BENEVENTO DELL'1.12.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 55 del 10.1.2003)

L'A.S. C.E.S.A.C. Benevento Calcio a Cinque femminile ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, di cui al C.U. n. 55 del 10 gennaio 2003, relativa alla gara Amalfi/Cesac dell'1.12.2002.

La reclamante ribadisce la propria tesi difensiva adducendo di non aver potuto prendere parte alla gara per causa di forza maggiore in quanto l'automezzo sul quale viaggiava la squadra aveva subito un guasto che aveva impedito il proseguimento del viaggio.

Rileva questa Commissione che, ai sensi dell'art. 55 n. 2 delle N.O.I.F., la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore (nei casi di mancata partecipazione alla gara) compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Il giudizio relativo alle circostanze obiettive che avrebbero impedito il verificarsi della gara attiene, comunque, al merito e non può quindi essere oggetto di nuovo esame da parte della C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55 comma 2 N.O.I.F., l'appello come sopra proposto dall'A.S. C.E.S.A.C. Benevento di Benevento e dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELL'U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GIORNATE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 102 del 14.2.2003)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha confermato la sanzione inflitta in prime cure, ai danni dell'attuale reclamante, della squalifica del campo per tre giornate di gara, a seguito dei gravi incidenti verificatisi nell'incontro di cui in intestazione, causati dalla condotta dei sostenitori dell'U.S. Siracusa, ed alla base prima della sospensione della gara per dodici minuti, e quindi della sua definitiva interruzione attesa l'impossibilità di portarla a termine regolarmente.

Gli incresciosi accadimenti in questione hanno comportamento, sempre ai danni del Siracusa, anche la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 (punteggio peraltro corrispondente al risultato del campo al momento della definitiva sospensione della gara, intervenuta al 42° del II tempo), ma tale aspetto esula dall'attuale *thema decidendum*.

Le argomentazioni e deduzioni difensive svolte, in punto di fatto, dall'attuale reclamante non sono state considerate dall'Organo di giustizia di secondo grado degne di considerazione, anzitutto siccome smentite dall'esame degli atti ufficiali, dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 31 a1) C.G.S., secondo poi in quanto ritenute non credibili.

Anche circa le argomentazioni più prettamente giuridiche, in ordine alla pretesa non punibilità della società ospitante in difetto di comprovata colpevolezza in concreto, la Commissione Disciplinare ha avuto gioco facile nel ribattere, questa volta sulla base degli artt. 9 e 11 C.G.S., i quali evidentemente delineano un regime di responsabilità oggettiva

della società per i fatti commessi dai propri sostenitori, che viene esclusa unicamente allorché i fatti siano commessi "per motivi estranei alla gara".

A tale ultimo proposito si è osservato, a cura dei giudici di seconda istanza, che la circostanza che la protesta fosse indirizzata in danno della dirigenza locale non costituiva motivo idoneo a far ritenere tale protesta estranea, anche occasionalmente, alla gara.

Con il reclamo in trattazione, la U.S. Siracusa, che peraltro al momento dell'udienza ha già scontato due delle tre giornate di squalifica del campo, è tornata a lamentare l'inesatta percezione da parte dei primi giudici della effettiva gravità dei fatti, e comunque l'incorreggenza ed il difetto di motivazione della pronuncia impugnata (di qui l'ammissibilità dell'appello), che ha inflitto, sulla base di contestabili meccanismi di responsabilità oggettiva, una sanzione comunque non proporzionata ai fatti causati da poche decine di considerati e, non da ultimo, ai precedenti disciplinari della stessa società reclamante.

Il reclamo, per la parte in cui è ammissibile, ovvero dove non va ad impingere in valutazioni di opportunità o di merito circa i fatti accaduti, la cui deliberazione, come è noto, sarebbe comunque preclusa all'attuale Organo giudicante nel presente grado di giudizio, va respinto.

I precedenti Organi di giustizia, infatti, risultano aver fatto corretta e legittima applicazione dei sedimentati meccanismi della responsabilità oggettiva della società per i fatti gravi e incresciosi posti in essere dalla propria tifoseria; fatti che nella specie non possono di certo considerarsi, per le modalità stesse del loro verificarsi, come accaduti "per motivi estranei alla gara", anche ove fossero stati primariamente indirizzati avverso la dirigenza locale.

Nella quantificazione della pena, ritenendosi di dover confermare il responso dei due precedenti gradi di giudizio, occorre evidenziare che la società incolpata, per sua stessa ammissione, risulta aver già subito, nel corso di questa stessa stagione sportiva, altre due sanzioni, seppur di natura pecuniaria, comunque sempre relazionate ad intemperanze dei propri sedicenti tifosi.

Oltre al richiamo dei precedenti specifici, giova, da ultimo, sottolineare come nei precedenti gradi di giudizio si sia già congruamente tenuto conto del fattivo comportamento posto in essere dai dirigenti della stessa società.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Siracusa di Siracusa e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. FORTE DEI MARMI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 10.3.2003 INFLITTA ALL'ALLENATORE MADDALONI MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 29 del 6.1.2003)

Il Giudice Sportivo squalificava fino al 10 marzo 2003 il tecnico della U.S. Forte dei Marmi Maddaloni Massimiliano per aver questi offeso il direttore di gara, che lo aveva allontanato dal terreno di gioco, minacciando l'arbitro e reiterando le offese (Com. Uff. n. 25 del 10 gennaio 2003).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana respingeva il reclamo presentato nell'interesse del Maddaloni Massimiliano, confermando la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo risultando la versione arbitraria dettagliata e puntuale e come tale prevalente, ex art. 31 C.G.S., sulla diversa spiegazione offerta con il reclamo.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale l'U.S. Forte dei Marmi sottolineando come fosse stata violata la norma che impone alla Commissione Disciplinare di sentire, per esporre le proprie ragioni, l'incolpato che ne abbia fatto rituale richiesta con il ricorso.

Chiedeva pertanto che venisse dichiarata nulla e di nessun effetto la decisione della Commissione Disciplinare e che conseguentemente gli atti venissero rimessi alla stessa.

L'appello è infondato e va pertanto respinto.

All'art. 40 C.G.S. viene sancito il diritto dei reclamanti di essere sentiti qualora gli stessi ne facciano richiesta nell'atto di impugnazione.

L'art. 30 C.G.S. al comma 4 stabilisce che "non è consentito il contraddittorio tra gli Ufficiali di gara e le parti interessate".

Dagli atti risulta che la società U.S. Forte dei Marmi, nel proprio ricorso presentato alla di essere disponibile "ad un confronto sereno con il direttore di gara"; mai invece ebbe a richiedere espressamente di essere sentiti, secondo le modalità previste dall'art. 40 e dall'art. 30 comma 5 C.G.S..

Pertanto, giustamente la Commissione Disciplinare non ebbe ad effettuare il richiesto confronto fra il tecnico ed il direttore di gara essendo tale tipo di attività vietata dalle norme del C.G.S. nell'ambito del giudizio.

Né la richiesta di essere disponibili ad un confronto equivale a richiesta di essere sentiti, costituendo i due istituti situazioni diverse con finalità e con discipline diverse.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dell'U.S. Forte dei Marmi dei Marmi (Lucca) e dispone incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.C.P. CAGLIARI CALCETTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VALLI ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 24.1.2003)

Con reclamo del 21.1.2003 l'A.C.P. Cagliari Calcetto ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 208 del 15 gennaio 2003, con la quale era stata inflitta al calciatore Valli Alessandro la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per aver commesso, nel corso della gara Cagliari Calcetto/C.U.S. Chieti dell'11.1.2003, un grave atto di violenza nei confronti di un avversario lontano dall'azione di gioco, a seguito della quale il calciatore colpito aveva riportato un profondo taglio all'arcata sopraccigliare che lo aveva costretto ad abbandonare definitivamente il terreno di gioco. Sosteneva la reclamante che il fallo fosse stato in realtà commesso dal calciatore Valli nel corso di un'azione di gioco, a palla attiva, e non lontano dalla stessa, chiedendo pertanto la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 226 del 24 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque rigettava il proposto reclamo ed in applicazione dell'art. 32, comma 3, C.G.S., in riforma della decisione impugnata, aggravava la misura della sanzione inflitta al Valli, rideterminando la stessa in sei gare effettive.

Secondo la Commissione Disciplinare, non solo le doglianze della reclamante sarebbero risultate infondate, emergendo il comportamento del calciatore Valli con assoluta certezza del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, ma pure il giudice di primo grado avrebbe errato nel non valutare la particolare gravità e gratuità della condotta del Valli stesso, rendendosi così necessario provvedere all'inasprimento della sanzione.

Con atto dell'11.2.2003 l'A.C.P. Cagliari Calcetto ha proposto tempestivo appello avverso tale decisione, deducendo sostanzialmente la sproporzione della misura della sanzione irrogata al Valli, anche in relazione a precedenti provvedimenti sanzionatori degli organi di giustizia sportiva, pronunciati in casi analoghi, ed invocando quindi una riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

Osserva questa Commissione che la sanzione della squalifica per quattro gare effettive inflitta al calciatore Valli dall'organo di primo grado appare congrua e sufficientemente rigorosa in relazione alla gravità del fatto commesso, non sussistendo affatto i presupposti per l'inasprimento della stessa disposto dalla Commissione Disciplinare.

Ciò, anche in considerazione del fatto che i fatti valutati dall'organo di secondo grado sono stati i medesimi presi in esame dal Giudice Sportivo, non essendo emerso alcun nuovo e/o diverso elemento fattuale nel secondo giudizio e non potendosi, dunque, intravedere, anche in difetto di specifica motivazione sul punto da parte della Commissione Disciplinare, quali siano stati i presupposti per il disposto aggravamento della sanzione. Il reclamo dell'A.C.P. Cagliari Calcetto va quindi, sotto tale profilo, accolto, dovendosi ripristinare la sanzione originaria.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C.P. Cagliari Calcetto di Cagliari riduce la sanzione a n. 4 gare effettive di squalifica. Dispone restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEI SIGG. BEDINI MASSIMO E ZANNONI NERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL FIGLIO MINORENNE BEDINI FRANCESCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 23.1.2003)

I Signori Bedini Massimo, anche in qualità di Presidente dello S.S. Nuova Laurentina, e Zannoni Nera esercente la potestà genitoriale del calciatore Bedini Francesco chiedono l'annullamento del provvedimento di squalifica fino al 31.12.2004, così fissato dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica come da Com. Uff. n. 26 del 23 gennaio 2003.

Il reclamo è da considerarsi in parte fondato.

Infatti alla luce del referto arbitrale, che fa piena fede probatoria, la sanzione applicata e da considerarsi inadeguata e, comunque, non congrua in relazione ai fatti accertati a carico del calciatore ed indicati nel reclamo in esame.

Pertanto, si ritiene necessario una riduzione del periodo di squalifica.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dai Sigg. Bedini Massimo e Zannoni Nera riduce la sanzione della squalifica al 30.6.2004. Dispone restituirsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELL'U.S. VALERA FRATTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA CALCIO/VALERA FRATTA DEL 24.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

Con reclamo del 29.11.2002 l'U.S. Valera Fratta ha adito il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pavia contestando la regolarità della gara disputata il 24.11.2002 a Belgioioso con l'Accademia Calcio. Secondo la reclamante l'incontro si sarebbe disputato su di un terreno di giuoco che si trovava fin dall'inizio in condizioni di impraticabilità dovute alla pioggia, condizioni poi andate peggiorando nel corso della gara per via del persistere delle precipitazioni; inoltre la partita, iniziata in ritardo e conclusasi alle 16,39, si sarebbe svolta per buona parte in condizioni di scarsa visibilità, non fornendo l'impianto, del quale il campo era dotato, sufficiente illuminazione artificiale. Alla luce di ciò l'U.S. Valera Fratta, avendo presentato espressa riserva scritta al termine dell'incontro, chiedeva all'adito Giudice Sportivo che le venisse assegnata la vittoria dell'incontro con il punteggio di 2 a 0, ovvero, in subordine, che fosse disposta la ripetizione dello stesso.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 18 del 12 dicembre 2002 il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso, omologando il risultato della gara conseguito sul campo, motivando che dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, poteva evincersi che la gara era stata disputata in condizioni tali da garantirne la regolarità.

Avverso tale decisione l'U.S. Valera Fratta ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia con atto del 19.12.2002, sostanzialmente riproponendo le identiche argomentazioni e formulando le medesime istanze di cui al primo reclamo.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 27 del 23 gennaio 2003 l'adita Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile tale gravame, argomentando che l'art. 60 N.O.I.F. prevede che il giudizio sull'impraticabilità del terreno di giuoco per intemperie e per ogni altra causa sia di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara, trattandosi di valutazione rimessa alla sua pura discrezionalità tecnica, a norma della Regola 5 del Giuoco del Calcio; come tale si sottrae a qualsiasi sindacato da parte degli organi di giustizia sportiva. Conclude la Commissione Disciplinare che, viste le chiare risultanze del rapporto dell'arbitro, lo stesso Giudice Sportivo avrebbe dovuto affermare l'inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito, provvedendo perciò essa in tal senso.

Con atto del 26.1.03 l'U.S. Valera Fratta ha appellato tale decisione, nuovamente proponendo le medesime argomentazioni e deduzioni già prospettate nei due precedenti gradi di giudizio.

Osserva la C.A.F. che l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare appare corretta ed immune da qualsiasi vizio logico, avendo esattamente ritenuto, come peraltro questa Commissione ha più volte affermato, assolutamente insindacabile da parte degli organi di giustizia sportiva la valutazione del direttore di gara in ordine alla praticabilità del terreno di giuoco, e quindi anche in relazione alla visibilità e alle condizioni di illuminazione dello stesso, in forza della Regola 5 del Giuoco del Calcio e della disposizione di cui all'art. 60 N.O.I.F.

Bene ha fatto, pertanto, la Commissione Disciplinare a dichiarare inammissibile il ricorso, come peraltro avrebbe correttamente dovuto fare già il giudice di prime cure.

Tale inammissibilità non può che essere ribadita e confermata in questa sede, con conseguente reiezione del proposto gravame.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Valera Fratta di Valera Fratta (Lodi) e dispone incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. ALBULA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE PERONTI MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

Con il reclamo in esame l'A.S. Albula chiede l'annullamento del provvedimento di squalifica fino al 31 dicembre 2005 emesso dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Peronti Marco e confermato dal Giudice Sportivo di 2° Grado come da Com. Uff. n. 27 del 23 gennaio 2003.

Il reclamo è da considerarsi infondato.

Infatti alla luce del referto arbitrale, che fa piena fede probatoria, la sanzione applicata è da considerarsi adeguata e, comunque, congrua in relazione ai fatti accertati a carico del calciatore ed indicati nel reclamo in esame, tra cui, in particolare, lo schiaffo all'arbitro.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Albula di Bagni di Tivoli (Roma) e dispone incamerarsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELLA POL. SINISCOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINISCOLA/BUDONI DEL 5.1.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 27 del 23.1.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 23 gennaio 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, decidendo sul reclamo proposto dalla

Pol. Siniscola in merito all'impiego del Sig. Miscera Ugo, quale guardalinee di parte, ad opera della Pol. Budoni nella gara Siniscola/Budoni del 5.01.2002, respingeva il reclamo rilevando che dagli atti ufficiali relativi alla stagione sportiva 2002-2003 il Sig. Miscera risultava regolarmente tesserato per la società Budoni al momento dell'incontro del 5.01.2003.

Avverso tale decisione proponeva appello la Pol. Siniscola che ribadiva come il Sig. Miscera fosse la medesima persona impiegata dalla soc. Olbia quale guardalinee di parte in occasione della gara Siniscola/Olbia del 7.12.2002.

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e che, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 punto 5 lettera b) C.G.S., venisse inflitta alla soc. Budoni la sanzione della perdita della gara.

Alla seduta del 3 marzo 2003, assenti rappresentanti della Società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della Pol. Siniscola, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

In effetti il Sig. Miscera che ha svolto le funzioni di guardalinee di parte per conto della Pol. Budoni in occasione della gara con la Pol. Siniscola del 5.01.2003 è la stessa persona che ha svolto identiche funzioni per conto della soc. Olbia in occasione della gara di questa società con la Pol. Siniscola del 7.12.2002. Lo dimostrano i dati del documento di identità esibito nelle due circostanze; dati (patente di guida n. NU 2155284 N) del tutto identici che riconducono necessariamente al medesimo soggetto.

Che il Sig. Miscera nell'arco della medesima stagione sportiva si è qualificato dirigente di due differenti società e per conto di ciascuna di queste ha svolto funzioni di guardalinee di parte è dunque fuor di discussione. Il fatto è, tuttavia, che lo stesso Sig. Miscera, nominato dirigente della Pol. Budoni il 6.09.2002, risulta tesserato di questa società sin dal giorno 17 successivo di talché ha preso parte alla gara del 5.01.2003 quale guardalinee di parte in modo del tutto regolare. E questo anche in considerazione del fatto che lo stesso Sig. Miscera non risulta essersi tesserato per conto della soc. Olbia durante il periodo dal 17.09.2002 (data del tesseramento per conto della Pol. Budoni) al 05.01.2003 (data della gara con la Pol. Siniscola).

Così stando le cose, non vi è dubbio che la regolarità della sua posizione in occasione della gara del 5.01.2003 esclude che possa infliggersi alla Pol. Budoni sanzione di alcun genere.

Cosa ben diversa potrebbe affermarsi con riferimento alla gara Siniscola/Olbia del 7.12.2002 se questa gara e la posizione assunta dal Sig. Miscera per conto della soc. Olbia non fossero del tutto estranee al presente appello. Come invece lo sono.

Per effetto del mancato accoglimento dell'appello la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Siniscola di Siniscola (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.

13 - APPELLO DELL'AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE ROSA RODRIGO

(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 264 del 14.2.2003)

Con delibera del 14.2.2003, pubblicata sul Com. Uff. n. 264, la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque confermava la sanzione del Giudice Sportivo della squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Rosa Rodrigo, a seguito dei fatti avvenuti nel corso della gara Aosta Calcio a Cinque/Bergamo Calcio a Cinque dell'1.2.2003 del Campionato Nazionale Serie A2. Il calciatore Rosa, capitano, a seguito di espulsione, prendeva posto in tribuna invece di recarsi negli spogliatoi e da qui inveiva contro l'arbitro per la decisione assunta.

L'Aosta Calcio a Cinque appellava presso la C.A.F. la decisione di secondo grado, sostenendo, tra l'altro, che il calciatore, pur di nazionalità italiana, è giunto in Italia da pochissimo tempo e "non è in grado di esprimere un linguaggio così corretto, incisivo ed offensivo, quale quello risultante dal referto arbitrale".

Il direttore di gara è sempre meritevole, per il ruolo istituzionale che gli viene assegnato, di rispetto e comunque non possono essere accampati motivi a giustificazione di una protesta che si è palesata in forme ed atteggiamenti non consentiti. Fantasiosa appare poi la motivazione sostenuta dell'appellante circa le scarse capacità di comunicazione in Italiano del, si sottolinea, capitano Rosa Rodrigo, in quanto se così fosse appare ancor meno comprensibile la scelta societaria di affidare allo stesso un compito in campo particolarmente delicato.

Il reclamo deve essere respinto in quanto la sanzione comminata appare congrua per quanto sopra esposto, in considerazione della "fede privilegiata" riservata al referto degli ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Aosta Calcio a Cinque di Aosta e dispone incamerarsi la tassa versata.

ORDINANZE

14 - APPELLO DELL'A.S. BARRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA CROCE/BARRESE DEL 22.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 23.1.2003)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'A.S. Barrese di Barrafranca (Enna) alla seduta del 10.3.2003.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/C - RIUNIONE DEL 7 MARZO 2003

1 - APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE ANTONIO CASSANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 267 del 6.3.2003)

La A.S. Roma S.p.A. propone reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul C.U. n. 267 del 6 marzo 2003, che ha confermato la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio Cassano, per aver proferito una frase ingiuriosa nei confronti dei quattro Ufficiali di gara, al termine della gara Udinese/Roma del 23.2.2003.

Nel gravame, la ricorrente deduce in primo luogo la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che la Commissione Disciplinare non ha indicato i criteri in base ai quali è stato determinato il livello di offensività della condotta tenuta dal Cassano ed è stata, conseguentemente, quantificata l'entità della sanzione allo stesso irrogata.

Sostiene la ricorrente che tale sanzione, sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto all'effettiva rilevanza dell'episodio in esame, configurerebbe una disparità di trattamento in confronto con sanzioni meno severe precedentemente adottate dallo stesso organo di giustizia in fattispecie del tutto simili.

La ricorrente prospetta inoltre una diversa versione dei fatti, sostenendo che la pur censurabile frase proferita dal Cassano non era indirizzata ai quattro ufficiali di gara, bensì a quattro occupanti la panchina della squadra giallorossa (che avevano ripetutamente apostrofato il Cassano durante la gara) lamentando che la Commissione Disciplinare non abbia ritenuto di disporre un supplemento di rapporto al riguardo.

In conclusione, chiede in via principale la riduzione della squalifica ad una sola giornata effettiva di gara e, in via subordinata, la commutazione della seconda giornata in un'equa sanzione pecuniaria.

La C.A.F. osserva che non sussistono dubbi sulla ricostruzione del fatto, puntualmente e chiaramente descritto nel rapporto del quarto ufficiale di gara, che costituisce fonte di prova privilegiata in materia di comportamento dei tesserati. Non merita quindi censura la decisione dei primi giudici di non disporre alcun supplemento di indagine, non ricorrendo nella specie quei presupposti di incertezza che avrebbero giustificato lo svolgimento di ulteriori indagini.

Appare invece parzialmente fondato il motivo riguardante la determinazione dell'entità della sanzione. Sul punto la Commissione Disciplinare non ha fornito adeguata motivazione, limitandosi a definire genericamente "grave" l'infrazione commessa dal Cassano, senza indicare su quali modalità e circostanze dell'episodio fosse basata la graduazione della sanzione. Analogamente, per quanto attiene all'eccezionale disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie, la delibera impugnata esprime un giudizio di maggior gravità della condotta del Cassano, ma non precisa quali siano i parametri di comparazione adottati.

Questa Commissione ritiene che, nel determinare la sanzione, si debba tener conto delle circostanze di tempo e di luogo (dopo il termine della gara, all'uscita dal terreno di giuoco) nonché delle modalità della condotta del Cassano, che non appare minacciosa o improntata a particolare aggressività. Deve anche essere valutato il fatto che l'ingiuria, sebbene indirizzata alla "quaterna" arbitrale, è stata percepita solamente dal quarto ufficiale di gara ed ha quindi avuto una limitata efficacia offensiva, anche rispetto alle intenzioni del Cassano.

Considerati i suddetti elementi di valutazione, appare congrua la sanzione di una giornata di squalifica congiuntamente all'ammenda di euro 10.000,00 così determinata in relazione all'importanza della gara cui si riferisce l'infrazione (Campionato di Serie A).

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cassano Antonio alla squalifica ad una giornata effettiva di gara e all'ammenda di € 10.000,00. Dispone la restituzione della tassa versata.

